



Giunta Regionale della Campania

Decreto

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento:

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
106	01/12/2017	50	2	2

Oggetto:

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLE LEGGI 24/11/1981, N. 689, L.R. 10/01/1983, N. 13, E L.R. 28/02/1987, N. 11. ORDINANZA/INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG.
XXXXXXXXXXXX

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 990702D1558A5408CBD1B0C805049ACB5E715AF1

Frontespizio Allegato : 869FCA409443084AF289801027659CBCCEF4A269

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge quadro sull'Artigianato 08/08/1985, n. 443, recante norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 11/2015 come modificata dalla LR 22/2016, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO

- del processo verbale di infrazione elevato in data xxxxxxxxxx per violazione degli artt. 2 e 5 della L. 8 agosto 1985 n. 443, nonché della L.R. n. 11 del 28 febbraio 1987, art. 15, per aver il medesimo esercitato l'attività di CASEIFICIO senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

ATTESO che risulta evidente la responsabilità del trasgressore e rilevato che il medesimo non ha presentato ricorso nei termini di legge né si è avvalso della possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 6 della L.R. 10.1.83, n. 13;

RITENUTO, ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, di far riferimento ai criteri contenuti nella DGR 1130/E del 09/03/93 determinando la sanzione nel pagamento della somma di euro 1.032,91 più 5,88 per spese di notifica;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

ORDINA E INGIUNGE

al Sigxxxxxxxxxxxxx, di pagare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata dell'art.15 della L.R.11/1987, per aver il medesimo esercitato l'attività di CASEIFICIO senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, la somma in €. 1.032,91, più €. 5,88 per spese di notifica, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza-Ingiunzione con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81.

Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R.2/05, **per un 50% pari ad euro 516,45, più euro 5,88** per spese postali, mediante versamento **sul c/c postale n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. 1220 – Napoli-- per un altro 50% pari ad euro 516,45** mediante versamento **sul c/c postale n 19167808 del Comune di TORRE DEL GRECO (CAUSALE: SANZIONI L.R. 02/05)** nell'intesa che le copie di tali versamenti dovranno essere trasmesse entrambe alla Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 -Centro Direzionale – Is. A/6, 80143 – Napoli, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento (eventualmente via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it).

Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato, da inoltrare alla competente **Direzione Generale Sviluppo Economico-U.O.D. 02**, qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L.689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;
- alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;

nonché va notificata al trasgressore.

Sabrina Beneduce